

Determinazione n. 176 dell'11 settembre 2018

Oggetto: Contenzioso Camera di Commercio di Siracusa, Camera di Commercio di Enna, Eredi dott. Sebastiano Drago. – Adempimenti a seguito sentenza Corte di Appello di Caltanissetta n. 164/2018 pubblicata il 18 luglio 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuti presenti i diversi provvedimenti amministrativi e gli atti giudiziari concernenti il contenzioso tra la ex Camera di Commercio di Siracusa, la ex Camera di Commercio di Enna e il dott. Sebastiano Drago, nella qualità di Dirigente della Camera di Siracusa, nonché Segretario Generale della Camera di Enna, e successivamente degli eredi dello stesso;
- Visto il dispositivo della sentenza n. 164/2018 del 27 giugno 2018, trasmessa con e mail del 27 giugno 2017 dall'avv. Sebastiano D'Angelo, legale nominato a suo tempo dalla preesistente Camera di Siracusa a tutela degli interessi della Camera nel contenzioso in argomento;
- Preso atto che la citata sentenza condanna la Camera di Siracusa a pagare alla Camera di Enna la somma di Euro 182.038,50, oltre interessi legali dal 22 dicembre 2008 sino al soddisfo, nonché a rifondere alle parti appellate le spese del giudizio, per ciascuna di esse in complessivi Euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge, il costo del contributo unificato, ponendo, inoltre, sempre a carico dell'appellante, ma in solido, ed in misura pari al 50% ciascuna, con la Camera di Commercio di Enna, le spese di CtU, liquidate con decreto n. 691/2018 del 27.6.2018, in Euro 8.000,00, oltre Iva e contributi previdenziali, se dovuti;
- Vista la sentenza integrale n. 164/2018 pubblicata il 18 luglio 2018, trasmessa con pec del 24 luglio 2018, dal citato legale, il quale fa presente che dalla stessa data di notifica decorre il termine di sessanta giorni per eventuale proposizione di ricorso in Cassazione;
- Tenuto presente che, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 settembre 2015, riguardante l'accorpamento delle Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, la nuova Camera di Commercio subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono le preesistenti Camere;
- Vista la relazione datata 5 luglio 2018, con relativi allegati, a firma del dott. Roberto Cappellani, avente ad oggetto: "Drago Sebastiano CCIAA Enna contro CCIAA di Siracusa", richiesta con nota prot. n. 21339 del 3.7.2018 dal Segretario Generale;
- Preso atto che la Camera di Commercio di Enna, con deliberazione n. 63 del 17.7.1995, successivamente modificata con deliberazione n. 74 del 26.9.1995, accoglieva l'istanza del dott. Drago, Dirigente Superiore della Camera di Siracusa, intesa ad ottenere un comando presso la Camera di Enna per un anno, comando successivamente prorogato fino alla nomina, da parte dell'Assessorato Cooperazione del dott. Drago Segretario Generale di quest'ultima, con Decreto Assessoriale n. 2814 dell'1.12.1997, con la stessa decorrenza;

- Visto che con delibera n. 36 del 28.6.2000, la Camera di Siracusa, a seguito di esplicito pronunciamento del citato Assessorato Regionale, deliberava il trasferimento del dott. Drago alla Camera di Commercio di Enna a far data 1.12.1997 e disponendo il versamento dei contributi fino al 30.11.1997 alla Camera di Enna, atteso che quest'ultima avrebbe dovuto gestire il trattamento di quiescenza e di previdenza del dott. Drago al momento del collocamento a riposo;
- Visto, a sua volta, che la Camera di Enna, con deliberazione n. 162 del 22.12.2000, prendeva atto del trasferimento nel suo organico del dott. Drago, assumendo impegno, all'atto del collocamento in quiescenza, di erogare quanto spettante in termini di trattamento di quiescenza e di fine rapporto, fermo restando che le quote fino al 30.11.1997 a favore del dipendente dovevano essere rimborsate dalla Camera di Siracusa;
- Preso atto che con deliberazione n. 93 del 30.9.2003 il dott. Drago veniva collocato, con decorrenza 1.12.2003, in quiescenza dalla Camera di Enna, la quale, però, ritardava a porre in definizione il trattamento economico dello stesso;
- Rilevato che il dott. Drago, per tale motivo, depositava ricorso in data 6.11.2006 presso il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, per la condanna della Camera di Commercio di Enna e della Camera di Commercio di Siracusa, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della indennità di quiescenza e alla determinazione del trattamento pensionistico;
- Vista la delibera n. 1 del 23.1.2007, con la quale la Giunta Camerale di Siracusa decideva di resistere in giudizio avverso il predetto ricorso, affidando la difesa dell'Ente al Prof. Avv. Giuseppe Berretta;
- Vista la determinazione del Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio di Siracusa n. 163 del 15.12.2008, con la quale si decideva di trasferire alla Camera di Commercio di Enna le somme per la quiescenza e la previdenza maturate a favore del dott. Drago dal 2 maggio 1962, data di assunzione, al 30 novembre 1997, data di trasferimento, nonché il mandato di pagamento a favore della Camera di Enna n. 1.140 del 19.12.2008 per l'importo di Euro 216.974,48;
- Vista la sentenza del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro n. 196/14 del 12.3.2014, dalla quale si evince che la Camera di Enna viene condannata al pagamento a favore del dott. Drago dell'indennità di quiescenza, oltre a rivalutazione ed interessi, del trattamento pensionistico e degli arretrati di pensione dall'1.12.2003 fino al 28.2.2009, e la Camera di Siracusa condannata a sua volta a rimborsare alla Camera di Enna quanto corrisposto al dott. Drago a titolo di indennità di quiescenza e di trattamento pensionistico, esorbitante la quota di spettanza di quest'ultima (periodo dall'1.12.1997 all'1.12.2003);
- Vista la deliberazione n. 58 del 22.4.2014, con la quale la Giunta Camerale di Siracusa, nel prendere atto della citata sentenza, decideva di proporre appello, affidando l'incarico di assistenza e tutela all'avv. Sebastiano D'Angelo;
- Preso atto che la citata sentenza n. 164/2018 ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado, determinando, come detto sopra, un costo pari ad Euro 182.038,50, oltre agli interessi

legali dal 22.12.2008 fino al soddisfo, dovuto alla differenza tra l'importo di Euro 399.012,98 che, secondo il Ctu, la Camera di Siracusa avrebbe dovuto versare al momento del trasferimento ad Enna del dott. Drago, e l'importo di Euro 216.974,48 già versata a suo tempo;

- Preso atto del parere dell'avv. D'Angelo datato 30.7.2018, in ordine alla possibilità o meno di proporre ricorso per Cassazione, il quale fa presente che il ricorso potrebbe, in primo luogo poggiare sul principio consolidato del divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione, che la Corte di Appello non avrebbe applicato, in secondo luogo sull'applicazione della domanda riconvenzionale, in terzo luogo, sul difetto di giurisdizione sulla domanda, in quest'ultimo caso con possibili dubbi di accoglimento e che in ogni caso avrebbe solo l'effetto di protrarre l'esito della controversia;
- Preso atto che l'avv. D'Angelo sottolinea il fatto che comunque in secondo grado la Camera di Siracusa ha avuto riconosciuto un carico finanziario più leggero rispetto a quanto invece determinato dal giudice di primo grado;
- Preso atto, infine, che il legale conclude che “ .. diversi sono i profili che giustificerebbero un ricorso per cassazione, anche se il motivo principale è rappresentato dalla violazione del divieto di cumulo degli interessi e rivalutazione monetaria, tuttavia, ha il dovere di rappresentare la possibilità concreta che la Camera di Commercio di Enna, a fronte di un ricorso principale per cassazione proposto dalla Camera di Commercio di Siracusa possa a sua volta proporre ricorso incidentale esponendo così la Camera di Commercio di Siracusa al rischio di un possibile riesame in sede giudiziale delle questioni relative al quantum debeatur che in primo grado era stato determinato dal Tribunale del Lavoro di Enna in misura esosa ed errata seppur, poi, corretta in melius e ridotta dal Giudice di Appello di Caltanissetta.”;
- Visto che in ultimo l'avv. D'Angelo, rimettendosi comunque alla decisione dell'ente camerale, sottolinea il fatto che la proposizione del ricorso per cassazione esporrebbe la Camera di Commercio ad ulteriori spese, quali il contributo unificato, il pagamento di ulteriori spese e competenze legali, nonché, in caso di mancato accoglimento o inammissibilità del ricorso al pagamento di una ulteriore somma per il contributo unificato a favore dell'Erario;
- Ritenuto, pertanto, di accogliere il prudenziale parere dell'avv. D'Angelo, il quale sottolinea il trattamento più favorevole riservato alla Camera in sede di appello rispetto a quanto avuto invece in primo grado ed evidenzia l'incertezza dell'esito di un eventuale ricorso per cassazione che potrebbe tradursi in un ulteriore danno per l'ente camerale;
- Rilevato, pertanto che occorre autorizzare l'ufficio a definire i conteggi relativi agli interessi legali, come espressamente richiesto dalla sentenza d'appello, procedendo al pagamento a favore della Camera di Enna, nonché al pagamento delle spese legali a favore delle altre parti, il compenso al Ctu e il contributo unificato, già quantificati dalla Corte;
- Visti i recenti contatti tenuti con la Camera di Commercio di Palermo - Enna, con i quali si è addivenuti ad una condivisione di massima sulla possibilità di erogare la somma a carico della Camera in modo rateizzato, alla luce della sempre più difficile situazione finanziaria e di cassa;

- Ritenuto di fare gravare la spesa complessiva occorrente alla chiusura del contenzioso sul conto 261001 "Fondo rischi ed oneri" del bilancio camerale;

D E T E R M I N A

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di prendere atto della sentenza n. 164/2018 del 27 giugno 2018, emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta relativamente alla controversia instaurata dal dott. Sebastiano Drago, già Dirigente Superiore della ex Camera di Siracusa e successivamente Segretario Generale della ex Camera di Commercio di Enna, in ordine alla liquidazione del trattamento pensionistico;
- 2) di non proporre ricorso per Cassazione, ritenendo ragionevole e prudentiale il parere, ancorché articolato, dell'avv. Sebastiano D'Angelo, legale della Camera di Siracusa nella fase di appello;
- 3) di autorizzare l'ufficio a definire i conteggi relativi agli interessi legali, come espressamente richiesto dalla sentenza d'appello, procedendo al pagamento a favore della Camera di Enna, nonché al pagamento delle spese legali a favore delle altre parti, il compenso al Ctu e il contributo unificato, già quantificati dalla Corte, nei modi e nei tempi concordati con il Segretario Generale della Camera di Commercio Palermo Enna;
- 4) di fare gravare la spesa complessiva per la definizione del contenzioso sul conto 2610001 "Fondo rischi ed oneri" del bilancio camerale.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro